

Accordo di Programma Quadro nazionale
per la gestione dei rifiuti di imballaggio
conferiti al servizio pubblico

1 – I SOGGETTI

Al fine di garantire l'attuazione del principio di corresponsabilità gestionale dei rifiuti di imballaggio tra produttori, utilizzatori e pubbliche amministrazioni,

TRA

LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

ANCI, Associazione Nazionale Comuni Italiani

UPI, Unione delle Province d'Italia

(insieme di seguito "P.A.")

E

CONAI, Consorzio Nazionale Imballaggi

E

I SISTEMI EPR AUTONOMI

ERION PACKAGING, Sistema autonomo dei produttori di prodotti tecnologici per la gestione degli imballaggi in plastica, carta e legno

CONIP, Sistema autonomo per la gestione di casse e pallet in plastica

CORIPET, Sistema per la gestione diretta degli imballaggi in PET per liquidi alimentari

PARI, Sistema per la gestione autonoma dei rifiuti di imballaggio proposto da Aliplast spa

E

I SISTEMI EPR DI FILIERA

BIOREPACK, Consorzio nazionale per il riciclo organico degli imballaggi in plastica biodegradabile e compostabili

CIAL, Consorzio Nazionale Imballaggi Alluminio

COMIECO, Consorzio nazionale per il recupero ed il riciclo degli imballaggi a base cellulosica

COREPLA, Consorzio nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica

COREVE, Consorzio Recupero Vetro

RICREA, Consorzio nazionale riciclo e recupero imballaggi acciaio

RILEGNO, Consorzio nazionale per la raccolta, il recupero e il riciclaggio degli imballaggi di legno

(di seguito i SISTEMI DI EPR DI FILIERA e i SISTEMI DI EPR AUTONOMI sono collettivamente denominati "I SISTEMI DI EPR")

viene sottoscritto, ai sensi dell'art. 224, comma 5, del d.lgs. 152/06 e s.m.i. e della legge 241/90 ivi richiamata, il presente ACCORDO, che ha validità a decorrere dalla data di sottoscrizione di almeno due degli Allegati Tecnici previsti dal presente Accordo e fino al 31 dicembre 2029

L' ACCORDO è costituito da una parte generale e dagli Allegati Tecnici di materiale, ossia definiti per ciascun materiale di imballaggio.

In caso di contrasto tra la parte generale e gli Allegati Tecnici, prevale la parte generale. Conseguentemente, le disposizioni degli Allegati Tecnici eventualmente in contrasto con la parte generale sono reinterpretate, ove possibile, in modo conforme a detta parte generale e, ove non sia possibile detta reinterpretazione conforme, sono fatte oggetto di disapplicazione e vengono sostituite dalle pertinenti disposizioni della parte generale.

Gli Allegati Tecnici prevedono i corrispettivi da riconoscere per i costi dei servizi sostenuti dal servizio pubblico inerenti alla gestione della raccolta differenziata, individuati dalla normativa, calcolati secondo le fasce di qualità, tenendo conto delle operazioni di cernita o di altre operazioni preliminari, che sono stabilite tramite analisi merceologiche effettuate da un soggetto terzo.

I costi dei servizi inerenti alla gestione della raccolta differenziata dovranno tener conto delle determinazioni dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA).

CONAI, i SISTEMI DI EPR DI FILIERA e i SISTEMI DI EPR AUTONOMI condividono che ciascun Sistema di EPR debba farsi carico esclusivamente dei rifiuti di imballaggi riferibili ai prodotti dei rispettivi produttori aderenti, come definito all'articolo 221, comma 1 del TUA (di seguito "rifiuti di imballaggio di propria competenza"). Conseguentemente, restano in capo a ciascun Sistema di EPR, per , i costi riguardanti la raccolta differenziata e la successiva gestione e trattamento dei rifiuti di imballaggio di propria competenza, fermo quanto previsto al punto 5 della lettera c) del capitolo 4.

DEFINIZIONI

Nel presente ACCORDO, i seguenti termini avranno il significato qui di seguito loro attribuito:

- a) **Analisi merceologiche:** le operazioni di campionamento e verifica merceologica dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata oggetto del presente Accordo, svolte da un soggetto terzo rispetto alle PARTI interessate e da queste individuato congiuntamente;
- b) **ATO:** ambito territoriale ottimale come disciplinato dall'articolo 200 del TUA;
- c) **Banca Dati Imballaggi:** piattaforma di archiviazione di dati e informazioni relativi al funzionamento del presente Accordo;
- d) **Convenzione locale:** la convenzione locale sottoscritta, in attuazione del presente Accordo, tra il sistema di EPR competente, tenendo conto delle relative quote di competenza, e l'Ente Competente come di seguito definito o il soggetto da esso delegato.
- e) **Convenzionato:** il soggetto che sottoscrive la convenzione di cui alla lettera d);
- f) **Corrispettivi:** i valori economici espressi in €/ton riconosciuti per quanto di rispettiva competenza dai SISTEMI DI EPR al convenzionato ai sensi dell'art. 221 del TUA;
- g) **Delega:** atto dell'Ente Competente che legittima, nel rispetto di opportune condizioni, il soggetto delegato a sottoscrivere la Convenzione locale;
- h) **EGATO:** Ente di Governo dell'ATO ai sensi dell'art. 3bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito con modificazioni dalla Legge 14 settembre 2011 n. 148;
- i) **Ente Competente:** ente di governo d'ambito territoriale ottimale (EGATO) ove costituito e operativo o Comune in forma singola o associata;
- j) **Frazioni merceologiche similari:** rifiuti non di imballaggio che, ove previsto dalla legge e/o dal pertinente Allegato Tecnico, possono essere conferiti nella raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio del medesimo materiale;
- k) **Gestione dei rifiuti:** la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari (TUA, art. 183, lett. n);
- l) **Infrastrutture di raccolta:** il complesso di attrezzature, mezzi e centri di raccolta organizzati per il servizio pubblico di raccolta differenziata, di titolarità di soggetti pubblici o privati affidatari di detto servizio;
- m) **Piattaforme di selezione:** gli impianti in cui, successivamente alla raccolta differenziata, i rifiuti di imballaggio e le frazioni merceologiche similari vengono separati da altri materiali ovvero, al loro interno, selezionati per singole tipologie/materiali specifici (allegato "Elenco Piattaforme");
- n) **Prevenzione:** le misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita; gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana; il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti (TUA, art. 183, lett. m);
- o) **Produttori di imballaggio:** i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio (TUA, art. 218, comma 1, lett. r);
- p) **Qualità della raccolta:** il grado di conformità dei rifiuti provenienti da raccolta differenziata e conferiti ai SISTEMI DI EPR rispetto all'Allegato Tecnico di riferimento;
- q) **Quota di competenza EPR:** quota di raccolta differenziata che un Sistema di EPR ritira e gestisce; tale quota è definita in proporzione alla quantità di imballaggi immessi sul mercato

nazionale dai produttori e utilizzatori aderenti al Sistema di EPR ed ai quantitativi complessivi di rifiuti di imballaggio della stessa tipologia presenti in raccolta differenziata.

Qualora la somma delle quantità derivanti dalla "Quota di competenza EPR" e delle quantità raccolte e avviate a riciclo dallo stesso Sistema di EPR attraverso altri canali da esso attivati superi la quantità di imballaggi immessi sul mercato dai produttori e dagli utilizzatori di detto Sistema, la "Quota di competenza EPR" si riduce proporzionalmente;

- r) **Raccolta:** il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento (TUA, art. 183, lett o);
- s) **Raccolta degli imballaggi compostabili:** la raccolta dei rifiuti di imballaggio e delle frazioni simili in plastica biodegradabile e compostabile certificata EN13432 assieme alla frazione organica;
- t) **Raccolta della frazione organica:** la raccolta differenziata in cui il flusso dei rifiuti organici, così come definiti alla lettera d) dell'art. 183 del TUA, ivi inclusi i rifiuti, anche di imballaggio, aventi analoghe proprietà di biodegradabilità e compostabilità come indicato all'art. 182-ter comma 6 del TUA e secondo le certificazioni previste, è tenuto separato dai materiali non compostabili al fine di facilitarne il successivo trattamento specifico;
- u) **Raccolta differenziata:** la raccolta in cui un flusso di rifiuti di imballaggi è tenuto separato in base al tipo e alla natura dei rifiuti, ivi compresa la raccolta differenziata della frazione organica come definita alla precedente lett. t), al fine di facilitarne il trattamento specifico (TUA, art. 183, lett. p);
- v) **Raccolta selettiva:** la raccolta dedicata a specifiche tipologie di rifiuti di imballaggi finalizzata a contribuire al raggiungimento di puntuali obiettivi di raccolta differenziata, di riciclo e di contenuto minimo di riciclato ove previsti dalle normative europee e nazionali
- w) **Riciclo:** qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico (funzionale alla produzione di compost eventualmente preceduta dalla fase di gestione anaerobica) ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento (TUA, art. 183, lett. u);
- x) **Servizio di ritiro:** ritiro da parte dei SISTEMI DI EPR secondo le proprie quote di competenza, su tutto il territorio nazionale, complessivamente di tutti i rifiuti di imballaggio conferiti al servizio pubblico di raccolta differenziata, nel rispetto di quanto previsto nel presente Accordo, nei suoi Allegati Tecnici e nelle Convenzioni;
- y) **SISTEMI DI EPR:** le organizzazioni di responsabilità estesa del produttore di cui agli artt. 221, comma 3, lett. a) e c), 221 bis e all'art. 223 del TUA;
- z) **Utilizzatori di imballaggio:** i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni (TUA, art. 218, comma 1, lett. s).

CAPITOLO 2 – OGGETTO E FINALITA' DELL'ACCORDO

- A. Il presente ACCORDO, con riferimento al servizio pubblico di raccolta differenziata urbana dei rifiuti di imballaggio, ha per oggetto:
 - Le modalità di raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio ai fini delle successive attività di riciclaggio e di recupero;

- La copertura dei costi, necessari per i servizi di gestione della raccolta differenziata dei rifiuti prestati secondo i criteri di efficacia, efficienza, economicità ed effettiva riciclabilità (TUA, art. 222, commi 1 e 2 e art. 224, comma 5, punto 1);
- Le regole per lo svolgimento delle analisi merceologiche dei rifiuti di imballaggio oggetto di raccolta differenziata;
- Gli altri obblighi e le penali posti a carico delle PARTI contraenti.

Il presente ACCORDO ha come finalità quella di definire e assicurare regole comuni e condivise tra i soggetti sottoscrittori, nel rispetto del principio di concorrenza, promuovendo l'accesso alle infrastrutture di raccolta differenziata e alle piattaforme di selezione da parte di tutti i SISTEMI DI EPR, in condizioni di parità tra loro.

In particolare, LE PARTI con il presente ACCORDO vogliono contribuire:

1. a garantire una gestione dei rifiuti di imballaggio efficace, efficiente, economica, trasparente e sostenibile dal punto di vista ambientale nel rispetto dei principi dell'economia circolare e finalizzata alla massimizzazione dei risultati di riciclo;
2. a favorire il passaggio dal concetto di rifiuto a quello di risorsa contribuendo allo sviluppo del segmento industriale del riciclo e del recupero dei rifiuti di imballaggio;
3. a conseguire e ove possibile superare, a livello nazionale, gli obiettivi di riciclo dei rifiuti di imballaggio fissati dalla normativa;
4. a incentivare i Comuni ad effettuare raccolte differenziate di qualità dei rifiuti di imballaggio e a promuoverne la successiva valorizzazione sui mercati di riferimento;
5. a rendere disponibili a tutti in modo trasparente e fruibile, tramite una banca dati ANCI – CONAI – SISTEMI DI EPR (d'ora in poi Banca Dati Imballaggi), i dati relativi ai quantitativi di rifiuti di imballaggio provenienti dalla raccolta differenziata e avviati a riciclo, anche con riferimento alle quantità eventualmente cedute a soggetti terzi.

CAPITOLO 3 – I PRINCIPI NORMATIVI

Il presente ACCORDO si ispira ai principi sanciti dalla normativa ambientale europea e nazionale al fine di:

- favorire una gestione secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica dei rifiuti di imballaggio conferiti al servizio pubblico, nel rispetto altresì dei principi di libera concorrenza e di sostenibilità ambientale;
- garantire l'incremento delle percentuali di rifiuti di imballaggio raccolti e avviati a riciclo e la conseguente riduzione dei quantitativi da avviare a recupero energetico e smaltimento nel rispetto della gerarchia nella gestione dei rifiuti, in un'ottica di economia circolare e di sviluppo sostenibile.

In particolare, il quadro normativo nazionale di riferimento del presente ACCORDO è costituito dal decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i che rappresenta la disciplina nazionale vigente di riferimento in materia (cd. "TUA") e dal decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 196.

Rilevano in particolare i principi riportati all'art. 178, 178 bis e 178 ter, che si intende qui integralmente richiamato, nonché le norme di cui ai Titoli I e II della Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.

LE PARTI riconoscono la rilevanza della richiamata normativa europea e nazionale tesa, per quanto qui di rilievo, a:

- a) diminuire la produzione dei rifiuti rafforzando l'applicazione della gerarchia dei rifiuti, che si articola in prevenzione, preparazione per il riutilizzo, riciclaggio, recupero e smaltimento;
- b) incentivare le autorità locali a potenziare i sistemi di raccolta differenziata e introdurre sistemi di tariffazione puntuale;
- c) sensibilizzare i cittadini sulla corretta gestione dei rifiuti di imballaggio anche in relazione al tema della dispersione dei rifiuti e alle misure di prevenzione anche attraverso l'applicazione di sistemi di tariffazione puntuale;
- d) assicurare il conseguimento di obiettivi elevati di riciclo dei rifiuti di imballaggio, fissati nel 65% al 2025 e nel 70% al 2030, con i seguenti target diversificati per materiale:
 - entro il 31 dicembre 2025 il 50% per la plastica e la plastica biodegradabile e compostabile, il 25% per il legno, il 70% per i metalli ferrosi, il 50% per l'alluminio, il 70% per il vetro e il 75% per carta e cartone;
 - entro il 31 dicembre 2030 il 55% per la plastica e la plastica biodegradabile e compostabile, il 30% per il legno, l'80% per i metalli ferrosi, il 60% per l'alluminio, il 75% per il vetro e l'85% per la carta e per il cartone;
- e) assicurare il conseguimento degli obiettivi di cui agli articoli 6 e 9 del decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 196 anche mediante le raccolte selettive, attivate secondo le modalità previste dallo specifico Allegato Tecnico di materiale;
- f) garantire che le organizzazioni che attuano gli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa del produttore abbiano una copertura geografica non limitata alle aree in cui la raccolta differenziata e la gestione dei rifiuti sono più proficue.

CAPITOLO 4 – ACCORDI E IMPEGNI DELLE PARTI

- A. Con il presente ACCORDO LE PARTI riconoscono come fondamentali:
1. il rispetto dell'autonomia, dei ruoli e delle competenze di ciascuna delle PARTI, derivanti dalle norme di legge in materia;
 2. il rispetto del principio della responsabilità estesa del produttore e i conseguenti obblighi di raggiungimento degli obiettivi di riciclo e l'assunzione dei relativi costi da parte dei SISTEMI DI EPR, per quanto di rispettiva competenza;
 3. la sussidiarietà dell'ACCORDO rispetto alla valorizzazione sui mercati di riferimento dei rifiuti di imballaggio conferiti in raccolta differenziata, nei termini e alle condizioni stabiliti nei rispettivi Allegati Tecnici;
 4. la messa a disposizione dei SISTEMI DI EPR, in modo integrale, trasparente e fruibile, dei dati relativi alla raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio e al successivo trattamento per il loro avvio a riciclo, anche con riferimento alle quantità eventualmente cedute a soggetti terzi;
 5. la garanzia della prestazione universale del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio da parte dei Comuni, nonché la garanzia del servizio di ritiro da parte dei SISTEMI DI EPR dei rifiuti di imballaggio loro conferiti, sull'intero territorio nazionale, indipendentemente dalle condizioni economiche di mercato e dall'avvenuto raggiungimento

- degli obiettivi, nel rispetto di quanto previsto nel presente Accordo, nei suoi Allegati Tecnici e nelle Convenzioni;
6. l'impegno a perseguire obiettivi di prevenzione della produzione dei rifiuti di imballaggio e di riduzione degli impatti ambientali legati all'intero ciclo di vita degli imballaggi;
 7. la qualità della raccolta differenziata al fine di massimizzare le quantità di materiali da avviare a riciclo a condizioni economicamente e ambientalmente sostenibili;
 8. il sostegno al miglioramento e all'omogeneizzazione dei livelli di raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio a livello nazionale;
 9. la valorizzazione di modelli di raccolta locali particolarmente efficaci, efficienti ed economiche al fine di replicarli sull'intero territorio nazionale fermo restando l'obiettivo della massimizzazione di avvio a riciclo di tutte le frazioni di imballaggio;
 10. la promozione e valorizzazione delle raccolte selettive;
 11. la semplificazione dell'Accordo e dei suoi Allegati Tecnici nell'ottica di una migliore comprensibilità ed omogeneità delle regole che disciplinano il funzionamento delle diverse filiere;
 12. la necessità di garantire la maggiore trasparenza, conoscenza e tracciabilità dei dati tecnici ed economici relativi alle filiere dei rifiuti di imballaggio, dalla raccolta differenziata fino all'effettivo riciclo, recupero energetico e smaltimento, con particolare riferimento:
 - a) all'entità dei corrispettivi ricevuti per i servizi di raccolta differenziata;
 - b) al sistema delle deleghe alla stipula delle convenzioni attuative dell'Accordo;
 - c) ai dati relativi ai flussi di rifiuti in ingresso ed in uscita dagli impianti e ai relativi costi di trattamento.
 13. la necessità di perseguire la maggiore semplicità dei meccanismi di calcolo dei quantitativi su cui riconoscere i corrispettivi di raccolta;
 14. la presenza sul territorio nazionale di una adeguata capacità impiantistica per il trattamento e avvio a riciclo dei rifiuti provenienti dalla Raccolta Differenziata al fine di ridurre le distanze, i costi e gli impatti ambientali legati al trasporto, assicurare l'economicità del servizio e il ritiro nei tempi concordati come definiti negli Allegati Tecnici;
 15. il riconoscimento da parte delle pubbliche amministrazioni dell'esigenza di individuare aree idonee alla localizzazione degli impianti che trattano i rifiuti di imballaggio ai fini dell'avvio a riciclo e di ottimizzare i tempi dei procedimenti autorizzativi per la loro realizzazione;
 16. l'oggettività, la rappresentatività, la trasparenza, l'imparzialità e l'indipendenza nonché la professionalità delle operazioni di verifica della qualità;
 17. la verifica e il controllo da parte degli Enti locali della tracciabilità dei rifiuti di imballaggio conferiti in convenzione e dei relativi corrispettivi;
 18. l'attività di formazione e informazione rivolta in primo luogo alle amministrazioni comunali sui contenuti e le opportunità dell'accordo, sui modelli di gestione più efficaci ed efficienti, nonché di ascolto sulle criticità riscontrate. Nel merito LE PARTI concordano sulla necessità di favorire la mappatura, il monitoraggio e il trasferimento delle buone pratiche e la realizzazione di servizi ai Comuni in materia di gestione dei rifiuti di imballaggio secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza e fattibilità tecnico-economica;
 19. la predisposizione di strumenti e indicatori utili per il monitoraggio dei costi efficienti in relazione alle disposizioni vigenti;
 20. l'attività di informazione ai consumatori ed agli operatori interessati con particolare riguardo alle modalità di gestione dei rifiuti di imballaggio, ai sistemi di restituzione, di raccolta, ai

- processi a valle dei sistemi di raccolta, alle diverse caratteristiche di riciclabilità delle diverse tipologie di imballaggio, alle misure di prevenzione e al tema della dispersione dei rifiuti;
21. l'esigenza da parte dei SISTEMI DI EPR, per quanto di rispettiva competenza, di perseguire una politica di diversificazione contributiva in modo tale da prevedere anche una più efficace leva economica per orientare produttori e utilizzatori verso soluzioni che favoriscono la riutilizzabilità e riciclabilità degli imballaggi;
 22. la definizione di regole comuni tra i SISTEMI DI EPR per l'attribuzione delle rispettive quote di competenza della raccolta differenziata;
 23. la salvaguardia delle scelte gestionali effettuate dai Comuni e dai loro delegati riguardo le modalità di raccolta tenuto conto dei risultati raggiunti e della loro efficacia, efficienza ed economicità;
 24. la definizione di un sistema di fasce di qualità, se possibile omogeneo nelle sue linee essenziali per tutti i SISTEMI DI EPR, in modo tale da favorire il conferimento diretto di rifiuti di imballaggio e massimizzare il loro avvio a riciclo, fatte salve le specificità di ciascuna filiera;
 25. la previsione di meccanismi a garanzia dei convenzionati per evitare che il mancato rispetto dei tempi di ritiro previsti dagli Allegati Tecnici si rifletta negativamente sugli stessi;
 26. l'attuazione da parte dei Comuni di adeguati sistemi di raccolta differenziata dei rifiuti organici e l'informazione ai consumatori sul corretto conferimento congiunto dei rifiuti di imballaggio in materiale biodegradabile e compostabile;
 27. la gestione dei rifiuti urbani effettuata in modo omogeneo su aree di adeguate dimensioni territoriali, così da favorire il rispetto dei criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza, funzionale al raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata e riciclo previsti dalla legge.

B. Resta altresì riconosciuto dalle PARTI che:

1. la qualità delle raccolte differenziate costituisce un elemento fondamentale in quanto al decrescere delle caratteristiche qualitative decresce più che proporzionalmente la sostenibilità del successivo avvio a riciclo dei materiali raccolti. Per tali ragioni l'articolazione dei corrispettivi di cui al successivo Capitolo 5.4 premia i conferimenti che garantiscono un avvio a riciclo dei materiali economicamente sostenibile e penalizza i conferimenti con elevati livelli di scarti. Gli Allegati Tecnici prevedono un'articolazione dei predetti corrispettivi in linea con i principi riportati nel presente comma;
2. la raccolta differenziata è in termini quantitativi la fonte principale di rifiuti di imballaggio concorrenti al raggiungimento degli obiettivi nazionali di riciclo;
3. i rifiuti di imballaggio ritirati sulla base degli Allegati Tecnici, unitamente agli altri rifiuti di imballaggio raccolti e avviati a riciclo, i cui dati devono essere trasmessi al CONAI dagli operatori coinvolti, concorrono al raggiungimento degli obiettivi nazionali di riciclo ai sensi della normativa vigente;
4. sino ad oggi ed in virtù dei precedenti Accordi, LE PARTI stesse hanno organizzato, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, la raccolta differenziata e l'avvio a riciclo dei rifiuti di imballaggio ai fini del raggiungimento degli obiettivi di legge;
5. su ogni Sistema di EPR non devono gravare gli oneri relativi alla gestione dei rifiuti di imballaggio di competenza di altri SISTEMI DI EPR;
6. i soggetti che operano nel settore degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio devono fornire a CONAI i dati di riciclo e di recupero dei predetti rifiuti;

7. Al fine di ridurre il conferimento in discarica, in linea con la gerarchia nella gestione dei rifiuti, è importante favorire l'avvio degli scarti non riciclabili derivanti dalle operazioni di recupero e riciclo dei rifiuti urbani, agli impianti di recupero energetico;
8. Fermo quanto sopra, è importante, in particolare nelle situazioni di emergenza, favorire l'accesso degli scarti non riciclabili agli impianti di recupero energetico e/o smaltimento al fine di ridurre gli stoccaggi e il rischio di saturazione degli impianti di selezione e riciclo.
9. la Banca Dati Imballaggi e l'Osservatorio permanente degli Enti locali sono iniziative da confermare e sviluppare – allargandone la partecipazione a tutti i SISTEMI DI EPR – per migliorare la trasparenza e la tracciabilità dei dati relativi alla gestione dei rifiuti di imballaggio, dalla raccolta differenziata (e dei relativi corrispettivi) fino all'effettivo riciclo, recupero energetico o smaltimento, anche avvalendosi delle informazioni contenute in altre banche dati di cui LE PARTI intendono promuovere l'integrazione;
10. i bandi e capitolati speciali d'appalto, nonché i contratti di servizio, redatti dal competente organo amministrativo, recepiscono i contenuti del presente Accordo, al fine di agevolarne l'omogeneità applicativa e garantirne la corretta applicazione.

C. LE PARTI, con la sottoscrizione del presente ACCORDO, sulla base dei punti precedenti, assumono i seguenti reciproci impegni:

1. Gli EGATO, ove costituiti ed operanti, ovvero i Comuni, organizzano adeguati sistemi di raccolta differenziata delle diverse frazioni merceologiche con modalità funzionali alle successive attività di riciclo previste dal presente ACCORDO e dagli Allegati Tecnici;
2. I SISTEMI DI EPR, per quanto di rispettiva competenza, assicurano il ritiro e il trattamento, finalizzato alla massimizzazione del riciclo, dei rifiuti di imballaggio provenienti dalla raccolta differenziata ed eventualmente da altre modalità di intercettazione, sulla base del presente ACCORDO e degli specifici Allegati Tecnici;
3. I SISTEMI DI EPR si impegnano a corrispondere agli Enti Locali, a fronte dello svolgimento del servizio di raccolta differenziata e sulla base della quantità e della qualità dei rifiuti di imballaggio raccolti e conferiti, i corrispettivi previsti dal presente ACCORDO e dagli Allegati Tecnici;
4. Ogni EGATO o Comune, anche in forma associata, può chiedere ai SISTEMI DI EPR, con esclusivo riferimento alle quantità di rispettiva competenza, nel rispetto del principio di accesso a pari condizioni alle infrastrutture di raccolta differenziata, di sottoscrivere una convenzione attuativa del presente ACCORDO e dei relativi Allegati Tecnici, che disciplini le modalità tecniche per il ritiro degli imballaggi per ciascuna filiera e gli altri impegni reciproci dei contraenti la convenzione. Resta pertanto ferma la possibilità per i Comuni di non sottoscrivere tali convenzioni conferendo i rifiuti di imballaggio a soggetti diversi dai SISTEMI DI EPR, fermo restando l'obbligo di mettere a disposizione dei SISTEMI DI EPR competenti i dati di cui alla precedente lettera A, punto 4, secondo le modalità ivi previste, per le finalità e gli obblighi di legge;
5. "In conformità all'art. 224, comma 5-ter del TUA, i SISTEMI DI EPR possono adempiere all'obbligo di sostenere i costi del servizio pubblico di raccolta anche avvalendosi del CONAI e del Consorzio di filiera competente, previo accordo con gli stessi e mediante il versamento al Consorzio di filiera, ovvero al CONAI, della quota parte dei costi connessi alla gestione dei rifiuti al netto di eventuali ricavi dalle vendite. Per i SISTEMI DI EPR che abbiano attivato circuiti autonomi di raccolta e i cui rifiuti di imballaggio vengano conferiti solo marginalmente

al servizio pubblico di raccolta, l'obbligo di sostenere i costi del servizio sussiste in proporzione alla eventuale quota non gestita autonomamente e può essere assolto nella modalità descritta al precedente periodo. Sono fatti salvi gli eventuali accordi stipulati ai sensi della predetta disposizione normativa e in ogni caso gli accordi vigenti al momento dell'entrata in vigore del presente ACCORDO".

6. promozione e incentivazione, nell'ambito dei rispettivi ruoli e competenze, della diffusione di linee guida condivise e di modelli organizzativi di raccolta differenziata, ai fini del contenimento dei costi e dell'ottimizzazione delle rese e del successivo riciclo;
7. Stabilire negli Allegati Tecnici, per i materiali per i quali sia funzionale la raccolta differenziata congiunta di rifiuti di imballaggio e frazioni merceologiche a questi similari, le modalità gestionali che favoriscano un riconoscimento economico per le frazioni merceologiche similari da parte di soggetti terzi; salva la facoltà per i Comuni e/o i loro delegati di commercializzare direttamente le frazioni merceologiche similari una volta separate dalle frazioni di rifiuto di imballaggio;
8. prevedere l'effettuazione di ispezioni e bilanci di massa presso qualsiasi punto della filiera, dalle operazioni di raccolta all'avvenuta preparazione per il recupero. L'effettuazione di tali audit e le relative dettagliate modalità operative saranno ratificate dal Comitato di Verifica su richiesta di una delle PARTI, e alle successive operazioni potranno presenziare un rappresentante per ciascun soggetto sottoscrittore della filiera interessata e fino a tre rappresentanti per i convenzionati. I risultati degli audit saranno trasmessi al Comitato di Verifica che li valuterà proponendo eventuali azioni conseguenti;
9. valutare la costituzione di fondi specifici a beneficio di attività e iniziative per il miglioramento della gestione dei rifiuti di imballaggio;
10. valutare ulteriori iniziative congiunte per promuovere lo sviluppo di un sistema impiantistico a supporto delle filiere del riciclo che abbia caratteristiche di industrializzazione, di innovazione, di prossimità e di qualità degli output prodotti, soprattutto nelle aree con carenze industriali, in stretta relazione alla crescita della raccolta differenziata e/o alla modifica degli obiettivi di riciclo;
11. utilizzare le risorse e le opportunità previste dal presente Accordo mantenendo una particolare attenzione a tutte quelle situazioni nelle quali si registra un ritardo rispetto alle eccellenze del Paese, al fine di ridurre la divaricazione dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità della gestione dei rifiuti nelle diverse realtà territoriali;
12. ANCI provvederà a mantenere l'attività della Struttura Tecnica di Gestione dell'Accordo Quadro (d'ora in poi "Struttura Tecnica").

La Struttura Tecnica, oltre alla gestione operativa dell'Accordo Quadro, assicura l'assistenza ai territori per sostenerli nelle delicate e fondamentali attività per la redazione dei progetti di servizio e di elaborazione dei capitolati di appalto per la sola parte relativa alla gestione degli imballaggi.

LE PARTI confermano che l'obiettivo primario è l'incentivazione all'adozione di soluzioni tecnico operative e amministrative ottimali, rispetto alle peculiarità dei territori, il tutto finalizzato alla massimizzazione della raccolta differenziata e dell'avvio a riciclo dei rifiuti di imballaggi, all'ottimizzazione della qualità dei materiali e conseguentemente al raggiungimento delle migliori performance in termini di opportunità economiche derivanti dalla corretta applicazione dell'accordo.

All'interno di apposite Linee Guida potrà essere inserita anche una raccolta di migliori pratiche già esistenti sui territori, che la Struttura Tecnica validerà, attraverso indicatori di performance allo scopo individuati, e alle quali i soggetti interessati potranno attingere.

Su richiesta degli Enti Locali o Autorità di Governo la Struttura Tecnica può inoltre fungere, per la sola sezione relativa alla gestione degli imballaggi, da organo consultivo nella revisione dei capitolati di appalto.

I costi di funzionamento della Struttura Tecnica sono garantiti dal presente Accordo.

CAPITOLO 5 – LE CONVENZIONI CON I SISTEMI DI EPR

LE PARTI, per l'attuazione del presente ACCORDO, stabiliscono altresì quanto segue:

5.1 Accesso alle convenzioni e modalità operative

A. Le convenzioni con i SISTEMI DI EPR, relative alla quota di competenza del SISTEMA DI EPR firmatario, possono essere sottoscritte dagli EGATO, se istituiti e operativi, ovvero dai Comuni in forma singola o associata. Gli stessi soggetti possono rilasciare apposita delega a sottoscrivere le convenzioni alle condizioni riportate nell'apposito punto C).

LE PARTI, fatto salvo il convenzionamento dei Comuni in forma singola come sopra previsto, auspicano preferibilmente il convenzionamento dei Comuni di piccole dimensioni in forma associata, considerando che il convenzionamento diretto di Comuni di piccole dimensioni determina difficoltà operative.

In caso di comparto (i.e. singolo materiale di imballaggio) in cui risultino operativi più sistemi EPR, ognuno di questi, sottoscrittori del presente Accordo, sottoscriverà la convenzione locale per la quota di rispettiva competenza. Gli Allegati Tecnici possono prevedere che ciò avvenga mediante la sottoscrizione di più convenzioni locali, una per ciascun sistema EPR, ovvero mediante la sottoscrizione di un'unica convenzione locale firmata dall'Ente Competente o dal soggetto delegato e, per la quota di rispettiva competenza, da ciascun Sistema di EPR, che si vedrà fatturati i quantitativi di rispettiva competenza, salvo diversi accordi tra i SISTEMI Di EPR.

B. I SISTEMI DI EPR sottoscrivono le convenzioni entro 90 giorni dalla richiesta. La sottoscrizione della convenzione con il Sistema di EPR impegna il convenzionato a conferire i rifiuti di imballaggio di competenza del medesimo Sistema di EPR secondo le modalità e i requisiti previsti da detto Allegato Tecnico. Parimenti, la convenzione impegna il Sistema di EPR al ritiro dei medesimi rifiuti e al riconoscimento dei corrispettivi previsti dal presente Accordo.

C. Qualora rispetto ad uno specifico materiale di imballaggio, risultino operativi più SISTEMI di EPR sottoscrittori del presente ACCORDO, questi, comunque nel rispetto della normativa antitrust garantiranno il coordinamento tra di loro e la gestione di una banca dati univoca dei dati per assicurare il ritiro e la quantificazione di tutti gli imballaggi di rispettiva competenza conferiti nella raccolta differenziata urbana.

D. Le convenzioni prevedono il conferimento dei rifiuti di imballaggio ai rispettivi SISTEMI DI EPR con modalità monomateriale o multimateriale, secondo le indicazioni contenute nei relativi Allegati Tecnici e nel rispetto dei principi di trasparenza e tracciabilità. Le convenzioni prevedono inoltre che, all'atto del conferimento dei rifiuti di imballaggio ai rispettivi SISTEMI DI EPR, tutti i materiali diversi da quelli disciplinati nel pertinente Allegato Tecnico siano considerati frazioni estranee.

E. Le Convenzioni con i singoli SISTEMI DI EPR devono contenere una facoltà di recesso in capo al Convenzionato esercitabile, a partire dal secondo anno di vigenza della Convenzione, mediante PEC inviata al Sistema di EPR interessato e disciplinata secondo quanto concordato negli specifici Allegati Tecnici. L'esercizio della facoltà di recesso non osta ad una successiva sottoscrizione di una nuova Convenzione secondo quanto specificato negli Allegati Tecnici. Gli Allegati Tecnici definiscono modalità e tempi di entrata/uscita dalle convenzioni dando la maggiore flessibilità possibile ai Convenzionati, tenuto conto delle esigenze di programmazione dei singoli SISTEMI DI EPR.

- F. L'esercizio della facoltà di recesso non libera il convenzionato dall'obbligo di trasmettere alla Banca Dati Imballaggi i dati relativi alla raccolta dei relativi rifiuti di imballaggio per tutta la residua durata dell'Accordo Quadro.
- G. I soggetti che hanno sottoscritto le convenzioni conferiscono i rifiuti di imballaggio oggetto della convenzione ai SISTEMI DI EPR secondo le modalità riportate nei rispettivi Allegati Tecnici che disciplinano quindi il conferimento ai SISTEMI DI EPR dei rifiuti di imballaggio provenienti da raccolta differenziata individuando le modalità più opportune utili a garantire la trasparenza dei dati e la tracciabilità dei flussi di materiale.
- H. La trasparenza dei dati, quantitativi ed economici, deve essere garantita lungo tutta la filiera, dalle operazioni di raccolta, all'avvenuta preparazione per il recupero, comprendendo quindi tutte le fasi e le operazioni intermedie. I dati relativi alla tracciabilità devono essere forniti dai Convenzionati e dai SISTEMI DI EPR alla Banca dati Imballaggi.

5.2 - Criteri per la definizione della qualità dei rifiuti di imballaggio conferiti in convenzione

- A. Gli Allegati Tecnici al presente Accordo disciplinano le caratteristiche qualitative delle raccolte differenziate e le modalità e condizioni delle attività di controllo, anche a sorpresa garantendo comunque la rappresentatività statistica, la trasparenza, l'oggettività e l'indipendenza dei campionamenti e delle successive analisi merceologiche. Dovrà inoltre sempre essere garantito il contraddittorio tra LE PARTI.
- B. LE PARTI condividono che il perseguimento di quanto riportato al precedente punto A, in attuazione di quanto previsto dall'art. 224 comma 5bis, è conseguibile affidando ad un soggetto istituzionale, scelto in modo condiviso, l'individuazione di un soggetto terzo (d'ora in avanti in questo punto B, "soggetto terzo") incaricato di provvedere a sua volta alla selezione, mediante procedura competitiva e in funzione di linee guida tecniche e operative condivise tra ANCI, CONAI e i SISTEMI DI EPR ciascuno per la filiera di interesse, delle società qualificate ad eseguire le analisi merceologiche per i rispettivi materiali (d'ora in avanti in questo punto B, "aziende operative").

Le aziende operative selezionate vengono quindi contrattualizzate dai rispettivi SISTEMI DI EPR ai fini della effettuazione delle analisi merceologiche che saranno eseguite in conformità alle linee guida tecniche già richiamate nel precedente capoverso.

Le aziende operative presentano la rendicontazione relativa alle prestazioni svolte e i conseguenti importi al soggetto terzo, il quale provvede alla validazione. Sulla scorta della validazione del soggetto terzo, le aziende operative presentano le fatture ai SISTEMI DI EPR i quali provvedono alla liquidazione.

Il soggetto terzo dovrà avere a disposizione apposite risorse economiche a valere sul presente Accordo Quadro, la cui entità sarà condivisa tra LE PARTI in modo tale da garantire l'effettuazione sia di verifiche nei confronti delle attività delle aziende operative, sia di verifiche nei confronti dei rapporti tra tali aziende e i rispettivi SISTEMI DI EPR. A tal proposito i SISTEMI DI EPR sottoscrittori del presente Accordo garantiranno al soggetto terzo l'accesso a tutti gli atti e ad altra qualsivoglia applicazione dei rapporti tra le aziende operative e i SISTEMI DI EPR.

Il soggetto terzo dovrà riportare formalmente e tempestivamente al Comitato di Coordinamento eventuali criticità riscontrate.

Il soggetto terzo dovrà inoltre in ogni caso trasmettere al Comitato di Coordinamento e al Comitato di Verifica, con cadenza annuale, un rapporto sulle attività supervisionate.

- C. LE PARTI si impegnano ad individuare il soggetto istituzionale di cui al precedente punto B entro 90 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo Quadro.

Le PARTI concordano altresì che, fino al conferimento dell'incarico al soggetto terzo come sopra individuato, proseguiranno le prestazioni da parte del soggetto terzo incaricato ai sensi dell'art. 5.3 dell'Accordo Quadro ANCI CONAI 2020 – 2024, al fine di evitare soluzioni di continuità temporale e tecnica delle attività di gestione sopra indicate.

5.3 Deleghe

- A. La delega alla sottoscrizione della Convenzione rilasciata dall'Ente Competente dovrà essere redatta, a pena di nullità, in conformità ad un format definito dal Comitato di Verifica di cui all'articolo 7.2 e dovrà essere comunicata, a cura del delegante, al/ai SISTEMI DI EPR di volta in volta interessato/i a mediante posta elettronica certificata (PEC). Il Soggetto delegato non può cedere in tutto o in parte la propria delega ad altro soggetto. Eventuali deroghe possono essere previste per giustificati motivi nei singoli Allegati Tecnici. I SISTEMI DI EPR non procederanno alla sottoscrizione della Convenzione con il Soggetto delegato in mancanza delle predette comunicazioni da parte del delegante e/o del delegato ovvero in caso di comunicazioni che, per difformità sostanziali, risultino effettuate con modalità diverse da quelle sopra indicate. Qualora la Convenzione sia riferita a più territori, il difetto di delega o di comunicazione non conforme per alcuni di essi non inficia la sottoscrizione della Convenzione per i territori coperti da deleghe rispondenti a quanto stabilito nel presente articolo.
- B. Le convenzioni con i SISTEMI DI EPR dovranno rispettare i seguenti requisiti:
- a) la loro durata non può essere superiore a quella del presente ACCORDO: l'eventuale previsione di una durata superiore dovrà ritenersi nulla di diritto per la parte eccedente la durata del presente ACCORDO;
 - b) le deleghe attualmente in corso di validità, all'entrata in vigore del presente ACCORDO, dovranno, a pena di decadenza, recepire i contenuti del pertinente Allegato Tecnico ed essere comunicate al/ai SISTEMI DI EPR di volta in volta interessato/i con le modalità di cui sopra nel termine di 6 mesi dall'entrata in vigore del presente ACCORDO;
 - c) l'indicazione delle modalità, dell'oggetto e dei tempi in merito all'obbligo di comunicazione dei dati relativi all'attuazione del presente ACCORDO è contenuta nella convenzione;
 - d) il delegato, o in sua vece il sub delegato ove previsto, pena la decadenza della delega, invia semestralmente all'Ente Competente un rapporto contenente il valore dei corrispettivi ricevuti per le singole filiere, e le destinazioni finali dei materiali, in base al modello allegato al presente Accordo Quadro;
 - e) i SISTEMI DI EPR non potranno essere ritenuti responsabili della non corretta e/o incompleta trasmissione dei dati di cui al precedente punto d) da parte del delegato.

5.4 Corrispettivi

- A. Gli Allegati Tecnici riportano i corrispettivi che i SISTEMI DI EPR dovranno riconoscere ai Comuni o loro delegati per i servizi resi, secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza per le diverse fasi di gestione dei rifiuti di imballaggio, dalla raccolta al conferimento alle strutture operative indicate nelle convenzioni attuative dell'ACCORDO.
- B. I corrispettivi sono definiti tra LE PARTI in conformità ai principi normativi ed in particolare a quelli di cui ai commi 1 e 2 art 222 ed all'art. 224 del TUA.
- C. Per i Comuni con particolari complessità operative, gli allegati tecnici prevedono, attraverso specifici studi concordati tra i Soggetti Sottoscrittori sull'analisi dei costi e delle oggettive

complessità operative, una graduale articolazione dei corrispettivi legata a classi omogenee dei Comuni per la copertura dei costi della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggi secondo quanto indicato nella precedente lettera a)

- D. I corrispettivi di cui al punto A sono oggetto di revisione annuale. La revisione dei corrispettivi viene effettuata applicando ai corrispettivi dell'anno precedente un coefficiente di revisione pari all'indice NIC relativo all'anno precedente, e nello specifico l'Indice Nazionale per l'intera collettività NIC, variazione media dell'anno precedente rispetto all'anno precedente ancora. Coefficienti di revisione inferiori all'1% non vengono applicati e vengono recuperati l'anno successivo.
- E. Gli adeguamenti saranno ratificati dal Comitato di Verifica previsto dal presente ACCORDO.
- F. Al fine di tener conto delle possibili evoluzioni del quadro regolatorio relativamente ai provvedimenti di ARERA, i corrispettivi di cui al presente paragrafo saranno oggetto di verifica ed eventuale revisione entro il 31 dicembre 2027.

CAPITOLO 6 – GLI IMPEGNI PER LA TRASPARENZA E LA TRACCIABILITA' DEI DATI RELATIVI ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO

6.1 Banca Dati Imballaggi, Osservatorio Enti Locali e Struttura Tecnica

- A. LE PARTI condividono l'opportunità di proseguire la Banca dati ANCI CONAI, allargandone la competenza ai rifiuti di imballaggio gestiti da tutti i SISTEMI DI EPR e denominandola Banca Dati Imballaggi, nonché dell'Osservatorio permanente degli Enti locali. La Banca Dati Imballaggi raccoglierà i dati a livello nazionale, coordinandosi ove possibile con le banche dati istituite a livello Regionale, sulla raccolta differenziata. L'Osservatorio Enti Locali, a seguito della elaborazione di tutti gli elementi numerici pervenuti, restituirà ai Comuni indicatori e parametri utili alla determinazione del bilancio ambientale ed economico complessivo sulla gestione dei rifiuti. Le PARTI condividono l'opportunità di rendere pubblicamente disponibili a chiunque a mezzo web tutti i dati sopra citati e, in particolare, i corrispettivi ricevuti dai singoli convenzionati e gli altri dati contenuti nei rapporti semestrali di cui al precedente paragrafo 5.4, lettera B, punto d).
- B. La Banca Dati Imballaggi rappresenta uno strumento per il controllo della qualità e della tracciabilità dei rifiuti di imballaggio, ex art. 6 bis, comma 3, direttiva 94/62/CE.
- C. A tal fine ANCI, CONAI e i SISTEMI DI EPR AUTONOMI possono sottoscrivere una specifica Convenzione, avente la medesima durata del presente Accordo, che prevede l'affidamento del servizio di gestione della Banca Dati Imballaggi ad ANCI che ne definisce le modalità e le condizioni di utilizzo, assicurando la tutela e la riservatezza dei dati, e rende disponibili gli strumenti informativi, in ambiente internet, per la trasmissione dei dati.
- D. I SISTEMI DI EPR e i soggetti con essi convenzionati, saranno obbligati a trasmettere i dati contenuti nei format, inclusi negli Allegati Tecnici.
- E. Il mancato invio dei dati e delle informazioni da parte dei convenzionati secondo le modalità ed i tempi previsti dagli Allegati Tecnici, ferme restando le conseguenze ivi previste, sarà segnalato dal Comitato di Verifica al Comitato di Coordinamento, che valuteranno gli opportuni provvedimenti da adottare.
- F. In attuazione delle funzioni attribuite dall'art. 224 comma 3 del TUA e per garantire quanto sopra previsto il CONAI assicura un finanziamento annuo di € 650.000 per la copertura economica delle operazioni di gestione necessarie.
- G. I SISTEMI DI EPR AUTONOMI sottoscrittori del presente ACCORDO concorreranno alle spese di cui alla lettera F secondo quanto previsto dall'art. 224, comma 8 del TUA in proporzione ai quantitativi di rifiuti di imballaggio attribuiti a detti Sistemi in virtù del presente ACCORDO.

CAPITOLO 7 – LA GOVERNANCE DELL'ACCORDO

LE PARTI concordano altresì quanto segue

7.1 COMITATO DI COORDINAMENTO

Al fine di garantire un'attuazione coordinata del presente ACCORDO, LE PARTI concordano di attribuire ad un Comitato paritetico di coordinamento e monitoraggio (Comitato di Coordinamento), costituito da tredici esperti di parte pubblica, designati da ANCI di concerto con UPI, e tredici esperti di parte privata, dei quali due designati da CONAI, uno per ciascuno dei sette SISTEMI DI EPR DI FILIERA e uno per ciascuno dei quattro SISTEMI DI EPR AUTONOMI firmatari del presente Accordo, i compiti nel seguito riportati.

In particolare, il Comitato di Coordinamento provvederà a:

- a) proporre eventuali modifiche e/o integrazioni al presente Accordo;
- b) individuare, anche con l'ausilio di qualificati esperti esterni, alcuni modelli base di organizzazione della raccolta differenziata e delle apparecchiature e segnaletiche relative, promuovendone l'adozione da parte dei Comuni e/o dei soggetti da essi delegati;
- c) definire, sulla base di quanto riportato al capitolo precedente, le linee guida generali per le attività di informazione, comunicazione, sensibilizzazione dei cittadini ed educazione e le linee guida per il sostegno allo sviluppo della raccolta, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi dell'Accordo in attuazione del principio comunitario della responsabilità condivisa e degli obiettivi di riciclo;
- d) promuovere le azioni volte alla prevenzione e minimizzazione nella produzione di rifiuti, alla sensibilizzazione, all'informazione e alla comunicazione in materia;
- e) effettuare il monitoraggio e l'analisi dello stato e delle modalità di attuazione dell'Accordo sul territorio nazionale, acquisendo anche le informazioni di settore già disponibili in forma organizzata;
- f) individuare, in relazione all'evolversi del presente ACCORDO, laddove fossero evidenti discrasie o anomalie rispetto all'applicazione dei dettami tecnici dello stesso, e su richiesta di una delle PARTI, correttivi e/o modifiche agli Allegati Tecnici, da proporre alle PARTI direttamente interessate;
- g) elaborare proposte per gli eventuali atti di indirizzo e modelli di semplificazione volti ad agevolare l'attuazione dell'ACCORDO stesso;
- h) dirimere eventuali questioni non risolte all'interno del Comitato di Verifica;
- i) ;
- j) approvare, sulla base delle relative istruttorie trasmesse dal Comitato di Verifica, le penali previste dal capitolo "Penali".

Il Comitato di Coordinamento opera sulla base di un regolamento definito tra LE PARTI che prevede modalità di rinnovo delle delegazioni che garantiscano una pari partecipazione di tutti i soggetti sottoscrittori di questo ACCORDO.

Le decisioni del Comitato di Coordinamento che incidano direttamente sui diritti e sugli obblighi dei SISTEMI DI EPR autonomi, previsti dalla legge e/o dal presente Accordo, non possono essere assunte senza il voto favorevole dei relativi rappresentanti.

Il Comitato di Coordinamento è presieduto alternativamente, di anno in anno, da un rappresentante di parte pubblica e da un rappresentante di parte privata e si riunirà almeno una volta ogni due mesi, o su richiesta di una delle PARTI.

La Segreteria del Comitato di Coordinamento ha sede presso il CONAI in via Pompeo Litta n. 5 a Milano. Le spese di funzionamento di detto Comitato e/o delle iniziative concordate sono sostenute dal CONAI e dai SISTEMI DI EPR AUTONOMI in misura proporzionale al numero di esperti designati.

7.2 COMITATO DI VERIFICA

Al fine di verificare la corretta applicazione dell'ACCORDO, LE PARTI concordano di istituire il Comitato di Verifica composto da dodici esperti di parte pubblica, designati da ANCI di concerto con UPI, e da dodici esperti di parte privata, di cui uno designato da CONAI, uno per ciascuno dei sette SISTEMI DI EPR DI FILIERA e uno per ciascuno dei quattro SISTEMI DI EPR AUTONOMI.

Al Comitato di Verifica spetta:

- a) monitorare l'andamento dell'operatività dell'Accordo anche attraverso l'analisi di report semestrali che saranno elaborati dalla Banca Dati Imballaggi secondo le indicazioni del Comitato stesso e che conterranno
 - un quadro delle convenzioni sottoscritte (numero di convenzioni, Comuni convenzionati e loro abitanti, ecc.);
 - un quadro dei dati quali-quantitativi relativi ai conferimenti ai SISTEMI DI EPR delle singole frazioni merceologiche dei rifiuti di imballaggio;
 - un quadro sul corretto invio dei dati e delle informazioni da parte dei convenzionati al soggetto affidatario del servizio - Banca Dati Imballaggi, tenendo conto che i soggetti inadempienti saranno segnalati al Comitato di Coordinamento, per gli opportuni provvedimenti da adottare.
- b) dirimere eventuali contenziosi nell'attuazione delle diverse fasi dell'Accordo. In caso di mancato accordo la vertenza verrà sottoposta all'esame del Comitato di Coordinamento per i provvedimenti del caso;
- c) valutare l'applicabilità delle penali secondo quanto definito al capitolo "Penali" e trasmettere la relativa istruttoria al Comitato di Coordinamento;
- d) proporre al Comitato di Coordinamento modifiche/integrazioni all'Accordo;
- e) ratificare la revisione annuale dei corrispettivi in base ai meccanismi di rivalutazione secondo quanto disposto dal presente ACCORDO;
- f) trasmettere semestralmente al Comitato di Coordinamento un report riepilogativo sull'operatività dell'ACCORDO e sui principali accadimenti del periodo;
- g) proporre al Comitato di Coordinamento forme di standardizzazione sia dei modelli organizzativi della raccolta sia delle attrezzature sia dell'idonea segnaletica;

h) monitorare la problematica nazionale relativa alla disponibilità di impianti di smaltimento a servizio dell'intero ciclo delle attività di raccolta, selezione e avvio a riciclo dei rifiuti di imballaggio.

Il Comitato di Verifica opera sulla base di un regolamento definito tra LE PARTI.

Le decisioni del Comitato di Verifica che incidano direttamente sui diritti e sugli obblighi dei SISTEMI DI EPR autonomi previsti dalla legge e/o dal presente Accordo non possono essere assunte senza il voto favorevole dei relativi rappresentanti.

Il Comitato di Verifica è presieduto alternativamente, di anno in anno, da un rappresentante CONAI di parte pubblica e da un rappresentante di parte privata e si riunirà almeno una volta ogni tre mesi o su richiesta di una delle PARTI.

La Segreteria del Comitato ha sede presso il CONAI in via Pompeo Litta n. 5 a Milano. Le spese di funzionamento di detto Comitato e/o delle iniziative concordate sono sostenute dal CONAI e dai SISTEMI DI EPR AUTONOMI in misura proporzionale al numero di esperti designati.

CAPITOLO 8 – PENALI

LE PARTI, da ultimo, disciplinano come segue.

- A. Negli Allegati Tecnici sono stabilite le penali, a carico dei convenzionati inadempienti, che i SISTEMI DI EPR applicano in autonomia. I SISTEMI DI EPR sono tenuti a comunicare al Comitato di Verifica le sanzioni applicate.
- B. La mancata formalizzazione delle convenzioni da parte dei SISTEMI DI EPR DI FILIERA entro 90 giorni dalla richiesta del Comune o del soggetto delegato purché corredata dalla documentazione prevista dagli Allegati Tecnici, non pregiudica il diritto del richiedente di conseguire i corrispettivi previsti dal presente ACCORDO in relazione ai quantitativi comunque conferiti. Ove non fossero disponibili dati relativi alla qualità dei materiali comunque conferiti, i corrispettivi saranno calcolati sulla base della fascia di qualità più remunerata. Resta salva la possibilità che negli Allegati Tecnici dei singoli comparti si prevedano anche penali a carico dei soggetti sottoscrittori.
- C. Gli Allegati Tecnici prevedono penali a carico dei SISTEMI DI EPR per il mancato ritiro dei materiali, nei termini previsti negli Allegati Tecnici stessi, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.

CAPITOLO 9 – LE DISPOSIZIONI TRANSITORIE

- A. Con l'entrata in vigore del presente ACCORDO e dei relativi Allegati Tecnici tutte le convenzioni in essere si considerano automaticamente rinnovate alle nuove condizioni, parametri e corrispettivi negli stessi definiti, fatta salva per il convenzionato la facoltà di recedere con decorrenza immediata, attraverso apposita comunicazione scritta da inviarsi entro i successivi 30 giorni.
- B. Per le convenzioni stipulate con atto di delega, il rinnovo automatico è subordinato alla conformità di tale atto al format richiamato al punto A del Capitolo 5.3 del presente ACCORDO, ovvero al relativo adeguamento entro sei mesi dalla data di sottoscrizione del pertinente Allegato Tecnico.
- C. Il CONAI e i SISTEMI DI EPR, definiranno, ove del caso e in base alle condizioni economiche concordate tra le Parti in ciascun Allegato tecnico, la corresponsione di un corrispettivo una tantum e omnicomprensivo, per il periodo transitorio compreso tra il 1° luglio 2025 e la data di sottoscrizione del medesimo Allegato e comunque entro e non oltre il 30 giugno 2026 salvo proroga da definirsi tra le Parti.
- D. Fino alla sottoscrizione degli Allegati Tecnici al presente ACCORDO, al fine di evitare soluzioni di continuità, si intendono prorogati gli Allegati Tecnici al precedente Accordo Quadro (Accordo Quadro 2020 – 2024) e gli accordi esistenti tra ANCI e i SISTEMI DI EPR AUTONOMI sottoscrittori, intendendosi sin d'ora riconosciute tutte le condizioni ivi previste e compresi i parametri per l'assegnazione delle fasce qualitative e i corrispettivi spettanti ai Comuni o ai loro delegati per il conferimento dei rifiuti di imballaggio.

CAPITOLO 10 – CONTROVERSIE

- A. LE PARTI faranno ogni ragionevole sforzo per comporre in via amichevole ogni controversia che possa tra loro insorgere comunque derivata o occasionata dal presente ACCORDO.

B. Nel caso in cui sia impossibile raggiungere una soluzione amichevole, per le controversie derivanti dall'applicazione ed interpretazione del presente ACCORDO sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

ANCI
Gaetano Manfredi

UPI
Pasquale Gandolfi

CONAI
Ignazio Capuano

ERION PACKAGING
Claudio Formisano

CONIP
Domenico D'Aniello

CORIPET
Corrado Dentis

ALIPLAST SPA
Michele Petrone

BIOREPACK
Marco Versari

CIAL
Carmine Bruno Rea

COMIECO
Amelio Cecchini

COREPLA
Giovanni Cassuti

COREVE
Gianni Scotti

RICREA
Domenico Rinaldini

RILEGNO
Nicola Semeraro